

COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto
“APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021”***

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

Dott. Claudio Montini

Comune di Vallo di Nera

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 25/06/2021

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021”

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno, il sottoscritto Revisore Unico, nella persona del Dott. Claudio Montini, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2021, procede all'esame della proposta di deliberazione N. 23 del Consiglio Comunale avente ad oggetti “AAPPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021”

VISTA la richiesta di parere, pervenuta in data 22.06.2021 tramite posta elettronica;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021";

VISTO il regolamento oggetto di integrazione e modifica;

VISTO lo statuto comunale;

PREMESSO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), l'Organo di Revisione esprime un parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ai sensi dell'art. 1 comma da 738 a 786 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2020, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e con successiva delibera del 14/06/2021;

CONSIDERATO

- che l'art.8 del DPR n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- che si è reso necessario approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

- che l'ente intende approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

☐ Utenze domestiche: 85%

☐ Utenze non domestiche: 15%

- che l'ente intende approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato "Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche" "Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale della proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021";

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato dichiarato ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il nuovo Decreto Legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede la capacità del Comune di deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

- il D.L.73/2021, che all' art 6 dispone:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

ESAMINATA

la proposta di deliberazione n. n. 23 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021";

TENUTO CONTO

dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 23 del 21 giugno 2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2021", limitatamente alle agevolazioni della Tari concesse per il perdurare dell'emergenza sanitaria di all'art. 6 del D.L. 73/2021, commi da 1 a 5.

L'Organo di Revisione

Il Revisore unico

Dott. Claudio Montini

